

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTO** il Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. XXX del XXX;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/21 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, allegato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti in data XXX

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della ***Didattica Digitale Integrata*** (DDI) dell'Istituto *Serafino Riva* di Sarnico.
2. Il Regolamento, redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto, ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/21 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche, previa informazione alla comunità scolastica.
3. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 – Premesse

1. Il *Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata* (DDI), allegato al *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* (PTOF), indica i criteri e le modalità di attuazione di questa metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e di altre tecnologie.
2. Sulla base delle modalità di realizzazione della DDI indicate nel *Piano Scolastico per la DDI*, si stabilisce che la DDI si articola in:
 - **attività digitali sincrone**¹ che si svolgono con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti
 - **attività digitali asincrone**² che si svolgono senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti, sono strutturate e documentabili e prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.Non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli studenti.
3. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza in classe insieme agli studenti, curano l'interazione tra tutti i componenti della classe in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale didattico coerente con quanto stabilito nel *Piano Educativo Individualizzato*, e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle *Unità di Apprendimento* per la classe. In caso di rimodulazione dell'orario
4. *L'Animatore digitale* e i docenti del *Team digitale*
 - progettano e organizzano attività informative e percorsi formativi sugli aspetti metodologici e gli strumenti digitali più idonei alla realizzazione della DDI
 - supportano la DDI predisponendo spazi virtuali per la comunicazione e la condivisione della documentazione didattica.

Art. 3 – Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Qualora sia necessario attuare l'attività didattica in modalità interamente a distanza, nell'intera scuola o in uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività didattiche in modalità sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di **20 unità orarie da 45 minuti di attività digitali sincrone**.
2. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita:

¹ Videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, che possono prevedere anche realizzazioni di elaborati digitali, verifiche orali degli apprendimenti, test più o meno strutturati ed altre attività digitali che prevedono l'impiego di applicazioni web.

² Attività di vario genere, che possono includere, a titolo esemplificativo: approfondimenti individuali o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante, visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o segnalato dall'insegnante, esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale, realizzazione di artefatti digitali.

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza, ma deve essere strutturata in modo da consentire ritmi e tempi di attenzione adeguati alle attività online;
 - per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.
3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata, essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia degli studenti, sia del personale docente.
 4. In tal caso, rispettando i criteri definiti dai *Dipartimenti Disciplinari*, ciascun insegnante completa autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del *Consiglio di classe*, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con attività digitali asincrone.
 5. Di ciascuna attività digitale asincrona l'insegnante stima l'impegno orario richiesto agli studenti, stabilendo termini per la consegna che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali e con altre modalità di studio, al fine di tutelare la salute degli studenti.
 6. Nella *Programmazione del Consiglio di classe* viene riportata la quantità di ore di attività digitale sincrona e asincrona da assegnare agli studenti in ciascuna disciplina. I docenti del *Consiglio di classe* concordano le modalità di monitoraggio del carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, evitando sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna delle attività didattiche asincrone nelle diverse discipline.

Art. 4 – Risorse per la DDI e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali in dotazione all'Istituto sono:
 - **Registro elettronico ClasseViva** ed altre applicazioni della suite *Infoschool* di *Spaggiari*
 - **Google Suite for Education (GSuite)** e relative applicazioni fornite da Google o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente.

L'uso delle piattaforme istituzionali può comunque essere integrato con la piattaforma **Microsoft 365 Education** ed altre risorse digitali e applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti. Gli studenti hanno l'obbligo di installare sui propri dispositivi e/o di utilizzare i software e le applicazioni richieste dagli insegnanti.
2. Nell'ambito delle attività digitali in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il **Registro di classe** in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.
3. Nell'ambito delle attività digitali in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'**Agenda di classe**, in corrispondenza dell'ora dell'assegnazione, l'argomento trattato e/o l'attività richiesta agli studenti.
4. La condivisione delle attività digitali asincrone può avvenire, a scelta del docente, tramite le applicazioni del *Registro elettronico* **Aule Virtuali** e **Didattica**, oppure tramite le applicazioni

della *GSuite Google Classroom* e *Google Drive*. In entrambi i casi, il corso deve essere nominato con il formato *CLASSE DISCIPLINA* (ad esempio: 2AT ITALIANO).

5. L'insegnante che svolge anche attività digitali sincrone deve necessariamente creare il relativo corso nell'applicazione *Google Classroom* della *GSuite* ed invitare gli studenti tramite gli indirizzi istituzionali di ciascuno (*cognome.nome@istitutoriva.it*), o attraverso l'indirizzo istituzionale del gruppo classe (*classe@istitutoriva.it*). Per accedere alle videolezioni gli studenti utilizzano il link presente nell'intestazione del corso.
6. Qualora lo ritenga funzionale al tipo di attività, il docente può videoregistrare le lezioni o parti di esse, al fine di renderle disponibili in modalità asincrona. La registrazione può considerarsi modalità compensativa a favore degli alunni con disabilità, DSA o altri BES, se prevista nei relativi PEI o PDP.
7. Gli account personali nel *Registro* elettronico e nella *Google Suite for Education* sono account di lavoro o di studio, pertanto ne è severamente proibito l'utilizzo per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
8. La *Google Suite for Education* possiede un sistema di controllo che permette all'amministratore di sistema di verificare i cosiddetti *log* di accesso alla piattaforma, che consentono di rilevare eventuali utilizzi scorretti e abusi. I dati rilevati dai *log* di controllo e da altri strumenti di rilevazione possono essere utilizzati per comminare eventuali note e sanzioni disciplinari ai trasgressori.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività digitali sincrone

1. Il collegamento in modalità sincrona previsto dalla *Didattica Digitale Integrata* richiede che tutti i partecipanti siano dotati della necessaria strumentazione e di un'adeguata connessione. Eventuali problemi tecnici vanno segnalati almeno 24 ore prima all'Ufficio Tecnico. In caso di mancata o tardiva segnalazione, l'eventuale assenza alla lezione viene considerata ingiustificata.
2. Per partecipare alle videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, gli studenti accedono a *Google Meet* direttamente da *Google Classroom* all'orario previsto, in modo da consentire l'accesso solo tramite account istituzionali e rendere più semplice e monitorabile la partecipazione al meeting.
3. Solo nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invia l'invito al meeting in *Google Meet* creando un nuovo evento nel proprio *Google Calendar*, invitando a partecipare gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email istituzionale individuale o di gruppo.
4. All'inizio del meeting, l'insegnante rileva la presenza degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate come da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze alle lezioni in presenza. Allo stesso modo devono essere giustificati gli eventuali ritardi.
5. Come durante le attività in presenza, anche nel corso dei collegamenti online è necessario tenere un comportamento corretto e rispettoso di tutti i partecipanti. Pertanto, tutte le norme che disciplinano il comportamento durante le attività didattiche in presenza - e le relative sanzioni - si applicano anche alle attività sincrone svolte a distanza. In particolare, gli studenti devono:

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante; le credenziali e il link di accesso al meeting sono strettamente riservati, pertanto è vietato condividerli con i compagni classe, nonché con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- accedere al meeting sempre con microfono disattivato; l'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante, o consentita dall'insegnante su richiesta dello studente;
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso; i saluti iniziali possono essere scambiati velocemente nella chat;
- partecipare ordinatamente al meeting; le richieste di parola sono rivolte all'insegnante nella chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra lo studente in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività; la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione; agli studenti che mantengono la videocamera disattivata senza permesso, l'insegnante, dopo un primo richiamo, attribuisce una nota disciplinare, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività digitali asincrone

1. Previo coordinamento con i colleghi del *Consiglio di classe*, gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.
2. Tutte le attività didattiche svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

Art. 7 – Infrazioni disciplinari e sanzioni

3. Costituiscono infrazioni disciplinari:
 - presentarsi alle videolezioni in ritardo o uscire anticipatamente senza adeguato motivo
 - non mantenere la videocamera accesa durante le videolezioni
 - non utilizzare il microfono come da indicazioni del docente durante le videolezioni
 - utilizzare il telefono cellulare ed altri dispositivi digitali per motivi non direttamente connessi alla didattica digitale integrata e senza l'autorizzazione del docente
 - disturbare lo svolgimento delle videolezioni
 - presentarsi alle videolezioni in abbigliamento non adeguato
 - non essere provvisti della strumentazione e/o del materiale didattico necessari allo svolgimento delle attività
 - diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni

- utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi
 - non ottemperare alle richieste dei docenti in merito alle attività digitali asincrone
 - condividere la password dei propri account personali
 - utilizzare i propri account personali in modo improprio o scorretto.
4. Il mancato rispetto, da parte degli studenti, delle norme sulle modalità di svolgimento delle attività digitali sincrone e/o asincrone, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal *Regolamento di Disciplina* per le motivazioni di pertinenza.

Art. 8 – Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. L'articolo 3 del presente Regolamento definisce le norme di comportamento in caso di allontanamento dalle lezioni di una o più classi.
2. Nel caso in cui l'allontanamento riguardi singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del *Dirigente scolastico*, con il coinvolgimento del *Consiglio di classe*, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi di attività digitali sincrone e/o asincrone, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati. Le medesime disposizioni si applicano per tutta la durata dell'anno scolastico, a prescindere da eventuali emergenze sanitarie, agli studenti in condizioni di fragilità per documentati motivi di salute, come indicato nel Piano Scolastico per la DDI.
3. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi, il numero degli studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 – Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, che non si trovano in stato di malattia certificata dal *Medico di Medicina Generale* o dai medici del *Sistema Sanitario Nazionale*, garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona/asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del *Medico* competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal *Ministero dell'Istruzione* in collaborazione con il *Ministero della Salute*, il *Ministero del Lavoro* e il *Ministero per la Pubblica Amministrazione*, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 – Verifica e valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o *Unità di Apprendimento*, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul *Registro elettronico* gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza, indicando con chiarezza l'oggetto e le modalità di verifica.
3. La valutazione è condotta utilizzando le griglie e le rubriche di valutazione elaborate dai *Dipartimenti Disciplinari* e pubblicate sul sito dell'Istituto, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, nonché del grado di maturazione personale raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei *Piani didattici personalizzati* e nei *Piani educativi individualizzati*.

Art. 11 – Analisi del fabbisogno e assegnazione di dispositivi in comodato d'uso

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di adeguati strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di dispositivi digitali, per favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza.
2. All'avvio dell'anno scolastico l'Ufficio Tecnico predispone la rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e l'eventuale integrazione dei contratti in essere con le ulteriori acquisizioni che si rendano necessarie a garantire adeguati livelli di connettività.
3. La rilevazione riguarda anche il personale docente a tempo determinato, al quale i dispositivi possono essere assegnati in via residuale rispetto agli studenti.
4. I docenti a tempo indeterminato possono dotarsi della necessaria strumentazione utilizzando le risorse della *Carta del Docente*, coerentemente con le politiche del *BYOD* previste dall'*Azione#6* del *PNSD*.
5. Il Consiglio di Istituto approva i criteri per l'assegnazione in comodato d'uso delle dotazioni strumentali dell'Istituto, attribuendo la priorità agli studenti meno abbienti.

Art. 12 – Informative, dichiarazioni e privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
 - a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo delle piattaforme digitali adottate;
 - c) sottoscrivono il *Patto educativo di corresponsabilità* che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché specifici impegni riguardanti la DDI;
 - d) si impegnano ad osservare il presente *Regolamento per la DDI*, che costituisce un'integrazione al *Regolamento di Disciplina*.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Il regolamento così deliberato entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.